

Lumpy Skin Disease (LSD): DESIGNAZIONE DEL “VETERINARIO NON UFFICIALE”

Premessa

La Direzione della Salute Animale del Ministero della Salute, con il Dispositivo dirigenziale 20520 del 10/07/2025 “*Dispositivo dirigenziale ai sensi dell’articolo 8 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136*” ha autorizzato le regioni alla delega a medici veterinari non ufficiali delle attività previste dall’articolo 8 del D.lgs. 136/2022. Il presente documento disciplina le modalità con cui vengono rilasciate tali deleghe.

1. Delega al veterinario libero professionista

Il veterinario libero professionista presenta formale domanda sottoscritta, secondo il fac-simile “Allegato B - LSD domanda”, alla Regione Lombardia – welfare@pec.regione.lombardia.it - per essere delegato ai sensi dell’articolo 8 del D.lgs. 136/2022. In tale domanda dichiara:

- a) di essere a conoscenza delle disposizioni emanate per contrastare la LSD, compresi i protocolli predisposti dalle Regioni;
- b) di informare tempestivamente il Servizio Veterinario territoriale di qualsiasi sintomo riferibile a LSD
- c) di operare secondo le indicazioni del Servizio Veterinario territoriale per l’invio dei campioni al laboratorio ufficiale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale;
- d) di soddisfare i seguenti requisiti:
 - regolare iscrizione all’ordine dei medici veterinari
 - comprovata esperienza nel settore bovino di almeno 2 anni.
 - autonomia nell’operatività in allevamento (DPI, materiale per i campionamenti e disinfettanti)

Si impegna inoltre a tenersi costantemente aggiornato in merito alla situazione epidemiologica e alle eventuali nuove disposizioni o aggiornamenti e ad agire nel rispetto degli stessi. In particolare, adotta rigorose misure di biosicurezza, compila il registro dei visitatori dello stabilimento in zona di restrizione e detiene un registro dei propri accessi; in caso di sospetto, in attesa degli approfondimenti dell’Autorità Competente, adotta le misure precauzionali ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2020/687. Nel caso un veterinario libero professionista operi sul territorio di più regioni, deve presentare richiesta a ciascuna delle Regioni in cui intende operare.

La Regione acquisisce le domande, ne verifica la correttezza e inserisce i nominativi dei veterinari in un elenco ufficiale che viene pubblicato e mantenuto aggiornato a cura della UO Veterinaria della Direzione Welfare nella sezione Sanità Pubblica Veterinaria del Portale di Regione Lombardia.

Qualora le ATS segnalino alla Direzione Welfare – UO Veterinaria - comportamenti difformi alle disposizioni, la Regione si riserva la possibilità di revocare la delega.

La Regione delega i veterinari liberi professionisti ad effettuare le seguenti attività:

- a) visita clinica dell'allevamento per lo spostamento dei bovini al macello;
- b) visita clinica dell'allevamento per lo spostamento dei bovini da vita;
- c) prelievo dei campioni per lo spostamento dei bovini da vita;
- d) visita clinica per lo spostamento ad un impianto di rendering di una carcassa di bovino (non soggetta a test per le TSE);
- e) visita clinica per lo spostamento del letame, liquame, lettiera.

2. Istruzioni per l'invio di campioni al laboratorio dell'IZSLER

I campioni di sangue con anticoagulante, preferibilmente EDTA, opportunamente identificati, devono essere accompagnati dalla "scheda attività" (Allegato C) e conferiti nel più breve tempo possibile alla sezione diagnostica territoriale dell'IZSLER.

3. Visita clinica

La visita clinica deve essere finalizzata a rilevare sintomi/lesioni riferibili alla LSD, in accordo al Manuale operativo revisione 2.0 di giugno 2025, su ciascun capo:

- oggetto della movimentazione;
- deceduto e su un numero statisticamente rappresentativo degli animali presenti in allevamento (allegato 1 del Manuale operativo)
- di un numero statisticamente rappresentativo degli animali presenti in allevamento (allegato 1 del Manuale operativo) in caso di spostamento di letame, lettiera e liquami;

Sulla sezione dedicata di tale scheda devono essere riportati data ed esito della visita clinica e data di inizio trattamento con insetto repellenti nonché la denominazione del prodotto, scelto tra i principi attivi presenti nell'elenco elaborato dal Centro di riferimento e reso disponibile dalle ATS.

Nel caso in cui sia effettuata la sola visita clinica (movimentazione per invio a stabilimento di macellazione, movimentazione per spandimento, decesso), la medesima scheda dovrà essere compilata riportando gli identificativi individuali dei capi (incluso il capo deceduto) oggetto di controllo e trasmessa alla sola ATS di competenza per il territorio.

4. Flussi informativi

Il veterinario libero professionista delegato deve provvedere prontamente alla trasmissione della scheda di accompagnamento campioni (Allegato C) alla ATS competente per territorio ai fini del seguito di competenza.

5. *Compiti dell'operatore*

Ai fini delle attività di sorveglianza disposte nelle zone di restrizione, l'operatore può avvalersi di un veterinario non ufficiale iscritto negli elenchi di Regione Lombardia. I costi della prestazione svolta dal veterinario non ufficiale sono a carico dell'operatore stesso mentre i costi per gli esami di laboratorio sono a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Sono fatte salve le comunicazioni dovute alle ATS competenti.